

**COMUNE DI PEGOGNAGA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.C. N. 125 DEL 21.12.1999**

**MODIF. CON DELIB. N. 5 DEL 01/02/2000
MODIF. CON DELIB N. 121 DEL 28/12/2001
MODIF. CON DELIB N. 25 DEL 28/03/2007
MODIF. CON DELIB N. 12 DEL 10/03/2008**

COMUNE DI PEGOGNAGA
Provincia di Mantova



REGOLAMENTO
GENERALE
DELLE
ENTRATE COMUNALI

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Ambito e scopo del Regolamento Comunale
- Art. 3 - Individuazione delle entrate
- Art. 4 - Regolamenti per tipologie di entrate
- Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 6 - Aliquote e tariffe

Titolo II - Gestione ed accertamento delle entrate

Capo I - Gestione delle Entrate

- Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 8 - Forma di gestione delle entrate
- Art. 9 - Il funzionario responsabile del tributo

Capo II - Denunce e controlli

- Art. 10 - Dichiarazione tributaria
- Art. 11 - Attività di verifica e controllo
- Art. 12 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Capo III - Procedimento di accertamento

- Art. 13 - Avviso di accertamento
- Art. 14 - Notificazione degli atti

Capo IV - Contenzioso e strumenti deflattivi

- Art. 15 - Contenzioso
- Art. 16 - L'autotutela
- Art. 17 - L'accertamento con adesione
- Art. 18 - Competenza e avvio del procedimento

- Art. 19 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

Art. 20 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
Art. 21 - Atto di accertamento con adesione
Art. 22 - Perfezionamento della definizione
Art. 23 - Effetti della definizione
Art. 24 - Riduzione della sanzione

Titolo III - Riscossione e rimborsi

Art. 25 – Riscossione
Art. 25 bis – Dilazione del pagamento
Art. 26 – Rimborsi
Art. 26 bis – Compensazione tributi ed altre entrate
Art. 27 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
Art. 28 - Cause di non punibilità

Titolo IV - Sanzioni

Art. 29 - Criteri di graduazione

Titolo V - Norme transitorie e finali

Art. 30 - Norme finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: *Definizioni*

- a) per “accertamento”, il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall’ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per “accertamento istruttorio”, l’attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l’accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per “agevolazioni”, le riduzioni e le esenzioni previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per “dichiarazione”, la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per “Regolamento”, il presente regolamento generale delle entrate comunali;
- f) per “responsabile” del settore, del servizio, rispettivamente il funzionario, l’impiegato, cui risulta affidata, mediante Bilancio o mediante atti di organizzazione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio comunale;
- g) per “tributo”, l’imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l’entrata avente natura tributaria.

Articolo 2: *Ambito e scopo del Regolamento*¹

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nella L. 241/90, così come modificata dalla L. 15/2005, nella L. 127/97, nel D.Lgs. 267/2000, nella L. 212/2000 e in attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nell’art. 36 della L. 388/2000.
2. La disciplina regolamentare ha lo scopo di :
 - Ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini ;
 - Ottimizzare l’attività amministrativa dell’Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza ;
 - Semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
 - Individuare le competenze e responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del Comune e nel regolamento di contabilità ;
 - Potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell’Ente Locale;
 - Attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione dell’entrata;

¹ Art. 52 D.Lgs. 15.12.1997 n°446 - art. 50 L. 27.12.1997 n°449

3. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
4. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e finanziaria in particolare.
5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.
6. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento di contabilità.

Articolo 3: Individuazione delle Entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.
3. La istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 4: Regolamento per tipologie di entrate

1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.²
3. I regolamenti che disciplinano le entrate tributarie debbono essere comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 gg. dalla data in cui sono diventati esecutivi, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla G.U.
4. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti ; nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

² Art. 53 comma 16 L. 388/2000, come modificato dall'art. 27 comma 8 L. 448/2001

Articolo 5: Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Per l'applicazione delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, secondo le modalità previste dalle disposizioni in materia di autocertificazioni. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione.

Articolo 6: Aliquote e tariffe³

1. Le aliquote dei tributi , le tariffe e i corrispettivi per le forniture di beni e le prestazioni di servizi sono determinate con apposita delibera entro i limiti e nei termini previsti dalla legge, per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine suindicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. In caso di mancata adozione delle deliberazioni nei termini di cui al precedente comma, le aliquote e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

³ Art. 1 comma 169 L. 296/2006

Titolo II: GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7: Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i dipendenti ai quali risultano affidate, mediante il bilancio di previsione, le risorse d'entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, accertamento e sanzionatoria.
3. *Per tutte le entrate per le quali si rende necessaria la riscossione coattiva, l'avvio della procedura esecutiva compete al responsabile dell'ufficio tributi, sulla base degli atti prodotti dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate, corredati da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.*
4. *Per le entrate derivanti dalle sanzioni del Codice della Strada le attività necessarie alla riscossione, ivi comprese la compilazione dei ruoli, compete al responsabile del servizio di Polizia Municipale.*

Articolo 8: Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n°446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15/12/1997, n°446;
 - d) affidamento in concessione, nel rispetto delle procedure di gara ad evidenza pubblica, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997.⁴
2. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente⁵.

⁴ Art. 3 D.L. 203/2005, convertito con modificazioni nella L. 248/2005 – riforma del servizio nazionale della riscossione

⁵ Art. 53, D.Lgs. 15.12.97, n. 446/97

Articolo 9: Il funzionario responsabile del tributo

1. Il Funzionario Responsabile del tributo è il responsabile del Settore Finanziario. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal vice-responsabile del Settore Finanziario. Per ogni tributo di competenza del Comune egli può, con propria determinazione, delegare a un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per la competenza e l'esperienza acquisiti, i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo, nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 10 comma 4, lettera p) e 12 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi.

2. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15 del presente regolamento;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle determinazioni e sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del Settore Finanziario.

Capo II - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 10: *Dichiarazione tributaria*

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 11: *Attività di verifica e controllo*

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce e in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente e/o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n°241/90, e sue modifiche, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione di mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del P.E.G.
6. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto del CCNL e della contrattazione decentrata, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi

affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti/obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata⁶.

Articolo 12: *Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali*

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata.
3. *Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il Responsabile del Settore Finanziario informa il Segretario-Direttore Generale.*

Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 13: *Avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio*⁷

1. Mediante motivati avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o dei parziali o ritardati versamenti;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o degli omessi versamenti;
 - d) (abrogato)
 - e) contesta o irroga le sanzioni collegate al tributo, in base al tipo di violazione commessa.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997, e successive modificazioni.⁸

⁶ Art. 59, comma 1 p) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - art. 3, comma 57, L. 23.12.1996, n. 662

⁷ Art. 1 comma 161 L. 296/2006

⁸ Art. 1 comma 161 L. 296/2006

3. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente all'abrogazione.

Articolo 14: *Notificazione degli atti*

1. La comunicazione al destinatario degli atti di cui all'art. precedente deve essere effettuata mediante notifica, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento. Le relative spese sono a carico del contribuente.
2. (abrogato)

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15: *Contenzioso*

1. Spetta al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta Comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato, e, previa relazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
2. Al dibattimento in pubblica udienza, il Sindaco può delegare gli addetti della relativa struttura, che presteranno la necessaria assistenza.
3. E' compito del funzionario responsabile del tributo seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
4. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare l'assistenza per la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 16: *L'autotutela*

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere all'annullamento, o alla revoca totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati, quali tra l'altro :
 - a) errore di persona ;
 - b) evidente errore logico o di calcolo ;
 - c) errore su presupposto della tassa o dell'imposta ;
 - d) doppia imposizione o tassazione ;
 - e) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza ;
 - f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso. L'ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o al discarico delle stesse.
3. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile, può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto.

Articolo 17: *Accertamento con adesione*

1. Il Comune di PEGOGNAGA, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
5. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e dei rischi di soccombenza nel caso di eventuale ricorso.
6. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Articolo 18 - Competenza e avvio del procedimento

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.
2. Il procedimento è attivato:
 - a) dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione
 - il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento;

Articolo 19 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 20 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 18, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Articolo 21 - *Atto di accertamento con adesione*

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Articolo 22 - *Perfezionamento della definizione*

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. (abrogato)
4. Su richiesta del contribuente che ha aderito all'accertamento, l'ufficio preposto concede il pagamento rateale delle somme dovute, se l'importo supera € 1.600,00, con un

massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se l'importo dovuto supera € 51.646,00.

5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base annua.
6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 10.000,00, dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Articolo 23 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Articolo 24 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge .
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. Abrogato
4. Le sanzioni scaturenti dalla verifica degli omessi, parziali o ritardati versamenti del tributo, sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono escluse dall'anzidetta riduzione.

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 25: *Riscossione*

1. *Le modalità di riscossione delle entrate comunali sono definite in regolamenti che disciplinano le singole entrate. In mancanza, salvo diverse previsioni di legge la riscossione delle entrate avviene:*
 - a) *direttamente tramite il servizio di Tesoreria Comunale, servizio bancario;*
 - b) *mediante conto corrente postale intestato alla medesima;*
 - c) *mediante l'utilizzo del modello F24, previa stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate, salvo essere espressamente prescritto dalla legge;*
 - d) *mediante sistema di pagamento con carta PagoBancomat, attraverso POS presenti presso la sede municipale.*
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate potrà avvenire secondo la procedura prevista dal D.Lgs. 602/1973 e disposizioni collegate, ovvero con quella indicata dal R.D. 639/1910, a seconda dei soggetti che provvederanno al recupero coatto.
4. L'ufficio comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate comunali, anche non tributarie. In ogni caso, tutti gli atti, che determinano il titolo per la riscossione sono predisposti dai singoli servizi o uffici che gestiscono le entrate suddette.
5. In caso di formazione di ruolo coattivo per le entrate comunali, il visto di esecutorietà è apposto dal responsabile del settore finanziario se l'entrata non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.
6. La firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate secondo la procedura di cui al R.D. n.639/1910, è attribuita al funzionario responsabile della singola entrata, che cura ogni relativo adempimento.
7. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
8. In conformità all'art. 1, comma 165, della L. 296/2006, la misura annua degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali è fissata al **tasso legale vigente**. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
9. Per i tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.⁹

⁹ Art. 1 comma 163 L. 296/2006

10. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.¹⁰

Articolo 25 bis: Dilazione del pagamento¹¹

1. L'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento o di atti esecutivi, nonché di eventuale iscrizione a ruolo coattivo, la rateazione dell'importo dovuto ovvero la sospensione della riscossione per un anno e successivamente la ripartizione del debito in rate mensili. La concessione di tale beneficio, nonché la ripartizione in rate, è subordinata alla valutazione da parte del responsabile dell'entrata corrispondente.
2. Se l'importo è superiore a € 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza di pagamento dell'atto ovvero prima dell'inizio della procedura esecutiva.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate:
 - a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio di rateazione;
 - b) L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione, soprattutto nel caso di iscrizione a ruolo coattivo;
 - c) Il carico non può più essere rateizzato.
5. Le rate mensili, nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono l'ultimo giorno di ciascun mese. La prima rata deve essere corrisposta entro la data di scadenza prevista dall'atto, per il quale si chiede la dilazione.
Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art. 25 c. 8.
6. In caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione e di inadempienza del fideiussore al pagamento, di quanto garantito, entro trenta giorni dalla notificazione dell'invito, l'ente provvederà al recupero a carico del fideiussore in base alle disposizioni previste.

Articolo 26: Rimborsi¹²

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, a seguito di procedimento contenzioso, è intervenuta sentenza passata in giudicato.

¹⁰ Art. 1 comma 166 L. 296/2006

¹¹ Art. 19 D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni

¹² Art. 1 comma 164 L. 296/2006

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. L'ente provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, secondo le scadenze di seguito riportate:
 - Il funzionario responsabile, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con a.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego¹³.
 - Entro i successivi novanta giorni il funzionario dispone il pagamento delle somme riconosciute indebite. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento, salvo diverse previsioni di legge o di regolamento.
4. Per la misura degli interessi si rinvia a quanto disposto al precedente articolo 25 comma 8.

Articolo 26 bis: *Compensazione tributi¹⁴ ed altre entrate*

1. Il contribuente che abbia maturato un credito tributario risultante da un provvedimento di rimborso od altro atto formale, può compensare l'importo con somme a debito dello stesso tributo, non ancora scadute a quella data. Di tale facoltà, di cui il contribuente intende avvalersi, ne deve dare notizia all'ufficio.
2. La compensazione sopra richiamata, può essere estesa, con le stesse modalità, anche alle altre entrate di spettanza dell'ente.

Articolo 27: *Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi¹⁵*

1. I versamenti delle entrate di tributarie di competenza dell'Ente non sono dovuti qualora l'ammontare sia inferiore a :
 - € 4,00 per l'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I);
 - € 4,00 per la Tassa di ammissione a concorsi pubblici;
 - € 1,00 per l'Imposta sulla pubblicità
 - € 1,00 per il Diritto sulle pubbliche affissioni
2. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi locali comprensivi, o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo di € 15,00
3. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 2, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta

¹³ Art. 21 comma 2 del D.Lgs. 546/1992

¹⁴ Art. 1 comma 167 L. 296/2006

¹⁵ Art. 1 comma 168 L. 296/2006

violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

5. Non si procede al rimborso di somme relative a tributi locali qualora l'importo complessivo non superi € 15,00.
6. Alle entrate di natura patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 3, non si applicano le disposizioni relative agli importi minimi previste per i versamenti di tributi di competenza dell'Ente.

Articolo 28: Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

TITOLO IV - SANZIONI

Articolo 29: Criteri di graduazione

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi e delle agevolazioni stabiliti dalla legge¹⁶ per le varie fattispecie di violazioni, i criteri per la graduazione delle sanzioni amministrative tributarie sono così contemplati:

a) omesso, tardivo, insufficiente pagamento: misura sanzionatoria fissa¹⁷ calcolata sull'ammontare del tributo;

b) omissione totale di pagamento e dichiarazione¹⁸:

b1) se sanata spontaneamente dal contribuente la misura sanzionatoria è quella minima;

b2) se accertata dall'ufficio, la misura sanzionatoria è quella massima;

b3) se accertata dall'ufficio, tenuto conto del danno economico dell'Ente, della personalità del trasgressore¹⁹, della sua situazione economica e sociale e dell'atteggiamento di collaborazione con l'ufficio, la misura sanzionatoria è intermedia.

c) Infedele dichiarazione e parziale versamento

¹⁶ D.Lgs. 471 - 472 - 473 del 18.12.1997 - D.Lgs. 203 del 05.06.1998

¹⁷ Art. 13 del D.Lgs. 471/97

¹⁸ Art. 12, 13, 14 del D.Lgs. 473/97

¹⁹ Art. 7 del D.Lgs. 472/97

c1) se sanata spontaneamente dal contribuente la misura sanzionatoria è quella minima;

c2) se accertata dall'ufficio, la misura sanzionatoria è quella massima

c3) se accertata dall'ufficio, tenuto conto del danno economico dell'Ente, della personalità del trasgressore, della sua situazione economica e sociale e dell'atteggiamento di collaborazione con l'ufficio, la misura sanzionatoria è intermedia.

d) omissioni o errori che non incidono sulla determinazione del tributo²⁰:

d1) la misura sanzionatoria è quella minima nei seguenti casi:

- per la presentazione anche fuori termine della dichiarazione a seguito di un comportamento spontaneo del contribuente;

d2) la misura sanzionatoria è intermedia in tutti gli altri casi ed in particolare:

- per la mancata presentazione della dichiarazione che risulti da un'attività di controllo dell'ufficio;
- per la mancata presentazione dei documenti richiesti formalmente dall'ufficio;

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30: Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2008.
4. (abrogato)

²⁰ Art. 7 del D.Lgs. 472/97